

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE X CIVILE
Ordinanza 17-18 dicembre 2001
(Giudice unico La Monica)

Osserva preliminarmente che la vicenda in esame, al di là dei dolorosi aspetti umani, richiama l'attenzione su questioni di enorme complessità - il rapporto tra colpa civile e penale; la validità del concetto di imputabilità; la nozione di malattia mentale; la natura della responsabilità attribuita ai genitori dalle disposizioni degli articoli 2047 e 2048 c.c., i principi di solidarietà e garanzia nella responsabilità civile - che saranno deliberate con la sommarietà tipica della presente cognizione cautelare.

Sulle risultanze processuali.

Gli atti del procedimento, con particolare riferimento alla relazione dei periti nominati dal GUP, inducono a ritenere che ...omissis..., al momento dell'aggressione a ...omissis..., non fosse in condizioni di intendere e volere.

Pur essendo possibili in questa sede civilistica diverse vantazioni, allo stato degli atti non sono disponibili elementi che inducano ad affermare in capo a ...omissis... messovi si assume perciò il punto di vista dei periti secondo i quali il ragazzo era affetto da vizio totale di mente.

Sul fumus.

Pare alla scrivente che possa darsi atto, in questa fase di sommaria delibazione, della verosimiglianza, del diritto risarcitorio vantato dai ricorrenti nei confronti dei genitori di ...omissis..., diritto che è stato prospettato con riferimento alle disposizioni degli articoli 2043/2047/2048 c.c. Il richiamo all'articolo 2047 c.c. è di immediata consequenzialità; essendo stata dichiarata in sede penale l'incapacità di intendere e di volere di ...omissis....

Sono però opportune alcune precisazioni, qualora si debba ritenere che i genitori di ...omissis... non fossero a conoscenza di un suo stato di vera e propria incapacità naturale, tale da doverli vincolare al dovere custodialistico posto dall'articolo 2047 c.c. (prescindendo, peraltro, ai fini che qui interessano, da doveri gravanti su terzi nel momento e nel luogo dell'aggressione a ...), potendosi, in tal caso, dubitare che la ritenuta incapacità naturale del figlio possa porsi a fondamento della responsabilità dei genitori sotto l'invocato profilo dell'articolo 2047 c.c. Tale disposizione, che pone l'obbligo del risarcimento, in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, a "... chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace ...", ha riguardo ad ogni stato di incapacità naturale, dovuto all'età (minori in tenera età che, in quanto tali, non hanno capacità di intendere e di volere) oppure dovuto alla mancanza, per qualsiasi ragione, di quel mini-

mo di attitudine psichica ad agire e valutare le conseguenze del proprio operato, sicché il fatto dannoso non possa ritenersi espressione della libera scelta ed azione di chi lo ha posto in essere. Sembra, però, anche tenendo conto della formulazione letterale della norma che da rilievo ad un obbligo ("... chi è tenuto ..."), che presupposto della sua applicazione sia la conoscenza dello stato di capacità naturale. Ciò appare tanto più ragionevole se si qualifichi, così come da molti prospettato, la responsabilità in questione come responsabilità per fatto proprio, e colpevole, del sorvegliante. Non risponderebbe, infatti, ai principi generali in tema di colpa attribuire la violazione di un dovere - la sorveglianza dell'incapace naturale - a chi di tale incapacità non sia consapevole. Ne dovrebbe attribuirsi rilievo al particolare status, nel caso di specie, dei sorveglianti, che, essendo genitori, avevano una relazione qualificata con il figlio ritenuto incapace, perché un conto è la responsabilità in vigilando dei genitori in quanto esercenti la potestà sul "grande minore" incapace legale, altra è la loro responsabilità in quanto custodi di un non imputabile. La responsabilità diretta contemplata dall'articolo 2047 c.c. sembra quindi presupporre che lo stato di incapacità naturale di un soggetto sia circostanza nota e presupposta, perché solo in tal caso chi "è tenuto" deve adottare ogni cautela, relativa al soggetto da sorvegliare ed all'ambiente che lo circonda, finalizzata ad impedire il fatto dannoso. In ipotesi di non conoscenza dell'incapacità naturale, la verosimiglianza del diritto al risarcimento fatto valere dai genitori di ...omissis... potrebbe comunque essere valutata con riferimento ai profili indicati dall'articolo 2048 c.c., ponendo specifica attenzione al concetto di "cura" in senso lato del figlio minore, in un momento particolarmente delicato della formazione di personalità. L'educazione e la vigilanza, enucleate dal costante orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultime, Cass. 29/5/01,7270; 28/3/01,4481; 7/8/00,10357) quale contenuto della prova liberatoria richiesta ai genitori con riferimento agli obblighi gravanti ex articolo 147 c.c., vanno, infatti, considerate anche negli aspetti non immediatamente prescrittivi. Proprio l'attuale modo di intendere i rapporti familiari e il nuovo assetto della famiglia delineato dalla riforma del 1975 danno conto del rilievo che assume l'educazione non tanto come indicazione di regole, conoscenze, modelli di comportamento, ma come compito destinato a consentire la crescita dei figli, a favorire la migliore realizzazione della loro personalità (l'etimo latino di "educare" è "ex-ducere"), stando al loro fianco ed utilizzando come utile strumento di lettura e comprensione una tanto delicata, quanto onerosa, strategia dell'attenzione. In questa fase cautelare non ritiene la scrivente che i re-